

REGOLAMENTOPER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO ED UTILIZZO DEGLI
ALLOGGI PREFABBRICATI PER OSPITALITA' TEMPORANEA A LAVORATORI
DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI EXTRACOMUNITARIART. 1 - Istituzione di un centro di prima accoglienza.

L'Amministrazione Comunale di Resana, al fine di corrispondere alle necessità di primo alloggio degli immigrati extracomunitari che lavorano nell'ambito del Comune di Resana o dei Comuni del Mandamento della Castellana, istituisce un centro di prima accoglienza realizzato nel prefabbricato installato in RESANA - via Cà Zane.

ART. 2 - Alloggi disponibili.

Gli alloggi realizzati nel prefabbricato sono 4.

Il numero massimo di persone ospitabili per ciascun alloggio è così stabilito:

Alloggio n. 1 - posti letto - max 6

Alloggio n. 2 - posti letto - max 6

Alloggio n. 3 - posti letto - max 4

Alloggio n. 4 - posti letto - max 4

ART. 3 - Assegnazione posti.

Nella prima fase sarà preso in considerazione l'elenco degli assegnatari predisposto dalla giunta Comunale allargata ai capigruppo.

Esaurito il primo elenco, i posti che via via si renderanno liberi, saranno assegnati **preferibilmente** agli immigrati con domicilio e posto di lavoro regolare e stabile nel Comune di Resana, secondo l'ordine cronologico di richiesta al Comune stesso.

In caso di parità di condizioni si provvederà all'assegnazione mediante sorteggio.

La durata dell'assegnazione è di mesi **dodici (12)**, **prorogabili**.

Non è consentito, per nessun motivo, il subentro con accordo diretto fra assegnatario e subentrante.

Non è consentito il subentro neppure nel caso di assenza del concessionario.

L'atto di assegnazione è fatto con provvedimento della **Giunta Comunale sulla base dei criteri sopraesposti**.

L'assegnatario, prima di occupare il posto, dovrà sottoscrivere apposito atto di accettazione con impegno contestuale a rispettare tutte le norme di cui al presente regolamento e dell'allegato regolamento interno di convivenza.

ART. 4 - Designazione responsabili.

Per ognuna delle unità abitative gli utenti provvederanno a designare un loro rappresentante, ed un supplente, responsabili dei beni immobili e mobili in uso, e del controllo delle presenze.

Detti responsabili signaleranno immediatamente al Comune la presenza di persone non autorizzate.

I nominativi dei rappresentanti e le eventuali variazioni dovranno essere immediatamente comunicati per iscritto al Comune da tutti i componenti la Comunità.

Il Comune non è responsabile dei danni a persone o cose causati dai residenti o da terzi.

ART. 5 - Stato dei locali e delle aree.

I locali vengono consegnati in normali condizioni igienico-sanitarie e tali devono essere conservati.

La manutenzione ordinaria dei fabbricati concessi in uso è a totale carico degli assegnatari, come pure sono a carico di tutti gli assegnatari, che a rotazione vi provvederanno, la pulizia e cura dell'area circostante i prefabbricati.

Qualsiasi danno alle strutture deve essere segnalato all'Amministrazione Comunale a mezzo dell'Ufficio Assistenza.

Oltre alla responsabilità diretta di chi ha commesso il danno, risponde solidalmente tutto il gruppo di residenti nel centro.

ART. 6 - Allontanamento dalla convivenza.

I componenti che creano disturbo o molestie alla Comunità o arrecano danni ai beni immobili e mobili del centro sono dichiarati decaduti dalla assegnazione del posto ed allontanati dal centro con atto motivato del Sindaco.

ART. 7 - Canone mensile.

Il canone mensile individuale viene stabilito dalla Giunta Comunale e comprende i consumi dell'acqua.

Tale importo dovrà essere versato da ciascun componente della comunità entro il giorno 15 del mese cui si riferisce, alla Tesoreria Comunale.

Il canone potrà essere revisionato annualmente dalla Giunta Comunale.

Il mancato puntuale pagamento del canone comporta la decadenza della concessione che sarà dichiarata dal Sindaco, con proprio atto, sentito l'interessato.

Nel caso in cui il mancato pagamento del canone sia dovuto a perdita del posto di lavoro, saranno concessi fino a tre mesi di tempo per la regolazione del debito.

ART. 8 - Assenze temporanee.

Le persone che si recano nei rispettivi paesi d'origine per un periodo di ferie, per poter conservare il posto letto devono pagare per intero anche per il periodo di assenza il canone di concessione corrispondente.

Il tempo massimo di assenza consentito non potrà superare i **sei (6)** mesi, decorsi i quali la concessione si intenderà automaticamente decaduta.

ART. 9 - Rapporti con il Comune.

I responsabili della convivenza riferiranno mensilmente al responsabile del servizio assistenza del Comune sull'andamento della convivenza e potranno formulare proposte per il buon andamento della stessa.

Il Sindaco o suo delegato riunirà periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, i responsabili di ciascuna convivenza per una verifica puntuale dell'andamento della gestione della convivenza stessa.

ART. 10 - Utenza servizi.

I rappresentanti dei vari gruppi, provvederanno alla stipula dei contratti di fornitura ENEL/gas, assumendosi altresì le spese di consumo che saranno ripartiti tra tutti gli interessati.

ART. 11 - Controlli e verifiche.

Il Comune si riserva il diritto di accedere ai locali del centro in qualsiasi momento.

Restano salvi i controlli sanitari e di ordine pubblico previsti dalle vigenti norme.

ART. 12 - Norme applicabili.

L'assegnazione del posto letto e l'utilizzo dei locali degli alloggi non rientrano nell'ambito di competenza della legge 392/78 e successive modifiche.

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 58 in data 6/12/1993

I^ PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18 dicembre 1993 al 1° gennaio 1994.


Pervenuto al CO.RE.CO. di Treviso in data 20/12/1993 - Prot. n. 9931.
Divenuto esecutivo il 10 gennaio 1994.

II^ PUBBLICAZIONE

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 1° febbraio 1994 al 15 febbraio 1994.

ENTRATO IN VIGORE IL 16 FEBBRAIO 1994

IL SINDACO
CONTE Franco



IL SEGRETARIO COMUNALE
COMACCHIO Dr. Alberto



Modificato con delibera di C.C. N. 61 in data 2/10/1995, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 18/10/1995 al 1°/11/1995, esaminata dal CO.RE.CO. - Sez. di Treviso (Prot. n. 7916 del 20/10/1995) e divenuta esecutiva il 10/11/1995.

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune, unitamente alla delibera di C.C. n. 61/95 sopra citata, per 15 giorni consecutivi, dal 17/11/1995 al 1°/12/1995.

Entrato in vigore, con le modifiche apportate, il 2 DICEMBRE 1995.

Resana, lì 29/12/1995

IL SINDACO
CONTE Franco



IL SEGRETARIO COMUNALE
COMACCHIO Dr. Alberto

